



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 954 del 06/12/2021

Oggetto:

**FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO AD EMERGENZA COVID-19 :
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE
A DUE MEDICI PER EQUIPE VACCINALE**

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente: Sala Claudia

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- questa Azienda in data 22/12/2020, in ottemperanza alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di acquisizione di personale per l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e in particolare per l'organizzazione con urgenza della campagna vaccinale, ha emanato pubblico avviso di ricerca di manifestazione di interesse rivolto a medici iscritti all'albo professionale dell'Ordine dei Medici, per far parte dell'equipe vaccinale, di cui alla campagna vaccinale per l'emergenza epidemiologica da COVID 19, per lo svolgimento di attività necessarie per l'esecuzione e valutazione dell'anamnesi vaccinale, per la supervisione dell'attività ambulatoriale, per le operazioni di inoculazione del vaccino, per la verifica ed osservazione post vaccinale con segnalazione degli eventuali eventi avversi e quindi per lo svolgimento delle attività in questione;
- nell'avviso di acquisizione delle manifestazioni di interesse venivano stabilite le modalità di acquisizione e i compensi stabiliti;

Preso atto che in data 23/11/2021 sono pervenute le manifestazioni di interesse dei seguenti medici, in possesso dei requisiti richiesti :

Dott.	FARSONI	Marco	nato il 28/06/1992
Dott.ssa	VASILIKA	Sema	nata il 05/08/1991

Visto il parere favorevole del Direttore della SOC Igiene e Sanità Pubblica, acquisito con nota Prot. n. 75170 del 25/11/2021, che ha richiesto di conferire ai medici sopra indicati un incarico di collaborazione libero professionale per attività vaccinale in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica;

Dato atto che è necessario conferire ai suddetti medici un incarico di collaborazione libero professionale, per attività vaccinale per l'emergenza COVID 19, per un periodo di tre mesi prorogabili, regolamentato dettagliatamente nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), ove sono indicati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, stabilito in Euro 40,00 orarie.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1°) **Di instaurare** con i medici di seguito indicati, e per le motivazioni esposte in premessa, un rapporto di collaborazione libero-professionale, per un periodo di tre mesi prorogabili, per far parte dell'equipe vaccinale, di cui alla campagna vaccinale per l'emergenza epidemiologica da COVID 19, per lo svolgimento di attività necessarie per l'esecuzione e valutazione dell'anamnesi vaccinale, per la supervisione dell'attività ambulatoriale, per le operazioni di inoculazione del vaccino, per la verifica ed osservazione post vaccinale con segnalazione degli eventuali eventi avversi, e quindi per lo svolgimento delle attività in questione, regolamentato come dettagliatamente indicato nello schema di contratto, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A :

Dott.	FARSONI	Marco	nato il 28/06/1992
Dott.ssa	VASILIKA	Sema	nata il 05/08/1991

2°) **Di dare atto** che la spesa di circa Euro 40.000,00 derivante dal presente atto è imputata per Euro 13.500 sul conto 3.10.04.94, del Conto Economico Esercizio 2021, Autorizzazione 131 Sub 71 – CDC 0VACC "Programma vaccinazioni costi comuni, mentre per Euro 26.500 sarà imputata al Conto Economico Esercizio 2022 in fase di stesura;

3°) **Di precisare che** l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere i rapporti di collaborazione libero professionale di cui al presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

4°) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in considerazione dell'urgente necessità di acquisire le risorse in questione



QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Mediante la stipula del presente contratto, le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero - professionale di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. codice civile e assumono l'impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale, impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi artt. 3 e 6.

Art. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi da rendersi a favore dell'A.S.L. per lo svolgimento di attività all'interno dell'equipe vaccinale dell'ASL VCO di cui alla campagna vaccinale per l'emergenza epidemiologica da COVID 19, necessarie per l'esecuzione e valutazione dell'anamnesi vaccinale, per la supervisione dell'attività ambulatoriale, per le operazioni di inoculazione del vaccino, per la verifica ed osservazione post vaccinale con segnalazione degli eventuali eventi avversi e quindi per lo svolgimento delle attività in questione.

Art. 3 AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Professionista non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, né professionale né organizzativa, da parte dell'A.S.L. Al proposito, si stabilisce inderogabilmente quanto segue:

- è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego di natura subordinata;
- la prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Professionista, che non potrà avvalersi di sostituti;
- il Professionista svolgerà l'attività in autonomia e l'A.S.L. si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto da parte del Professionista;
- l'A.S.L. potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero - professionale del Professionista con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Professionista, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione;
- ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa anche al di fuori delle strutture aziendali dell'A.S.L. e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, l'A.S.L. designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Responsabile dell'Equipe Vaccinale che fungerà da "Referente operativo", ossia responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del presente contratto. Il Professionista non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale di cui sopra, rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali;
- la presenza del Professionista presso le strutture dell'A.S.L. e il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del Professionista nella organizzazione dell'A.S.L.; ciò in quanto il Professionista espleta la



materia di privacy, della quale il Professionista viene informato mediante consegna di apposita documentazione, che si impegna a rispettare e ad attuare.

Il Professionista è autorizzato a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali per il proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal titolare del trattamento, sulla base della normativa e del Regolamento sulla privacy vigente.

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Professionista autorizza altresì l'A.S.L. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per l'erogazione dei compensi e per ogni adempimento di legge connesso con il presente contratto (in particolare, quelli in tema di trasparenza), come da apposito modulo di cui viene consegnata copia.

Ai sensi della normativa succitata, l'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal Professionista per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Professionista le facoltà di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Il Professionista è tenuto nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza sia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) sia del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO adottato con deliberazione n. 162/2018 (di cui vengono consegnate copie). Qualora nel corso del rapporto professionale venisse accertata da parte dell'A.S.L. la violazione delle regole di condotta evidenziate nel codice di comportamento sopra richiamato, l'A.S.L. potrà procedere, mediante invio di comunicazione con Racc. A/R, alla risoluzione del rapporto di collaborazione instaurato, senza obbligo di preavviso.

Il Professionista inoltre deve ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: in particolare, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'A.S.L., tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

L'A.S.L. dà atto che tutti gli oneri assicurativi, compresi quelli per i rischi di infortunio sul lavoro, ivi inclusi anche quelli "in itinere", sono a carico del Professionista, il quale dovrà produrre preventivamente copia di assicurazione R.C. – colpa grave, nonché polizza personale infortuni/malattie professionali, in corso di validità, sollevando l'A.S.L. da ogni responsabilità in caso di infortunio imputabile all'esecuzione delle attività previste nel presente contratto. Egli utilizzerà propri beni strumentali (pc portatile, automezzo, cellulare, ecc.) di supporto allo svolgimento delle prestazioni professionali.

L'incarico implica incompatibilità con la sussistenza di lavoro dipendente, a tempo pieno, con altro Ente Pubblico o con privati o con altri incarichi di collaborazione professionale, a qualsiasi titolo ricoperti, che sommati al presente, comportino un impegno lavorativo complessivo superiore alle 38 ore settimanali, fatta salva la facoltà da parte di ogni singola Azienda, di rilasciare specifiche autorizzazioni.

Art. 7 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto,



sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.

Art. 8
BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto rientra nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. n. 131/1986 e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1, c. 1, lett. b) e, ove ricorra registrazione, con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

Dott.

Su delega del Direttore Generale
Il Direttore S.O.C.
Gestione Personale e Relazioni Sindacali
(Dott.ssa Claudia SALA)